



CITTÀ DI CARLENTINI

Provincia di Siracusa

Copia di Deliberazione del Consiglio Comunale N. 20 del 05/08/2015

OGGETTO:

Approvazione proposta di modifica della Convenzione per la gestione dell'impianto di depurazione delle acque reflue a servizio dei Comuni di Lentini e Carlentini.

L'anno duemilaquindici il giorno 05 del mese di Agosto, alle ore 19.00 presso l'Aula Consiliare del Centro Polivalente di via Cap. Mag. S. Battaglia, in seduta di ordinaria, risultano presenti all'appello i signori:

n.d	Cognome e nome		presente	assente
1	GENOVESE	SALVATORE	x	
2	RAITI	CETTINA CATIA		x
3	REGOLO	NUNZIATINA	x	
4	FERRARO	ANGELO	x	
5	CATANIA	ENZA	x	
6	NARDO	SEBASTIANO	x	
7	LA ROSA	SALVATORE	x	
8	NICASTRO	GIUSEPPE	x	
9	CUVA	SEBASTIANO	x	
10	CARDILLO	CARLO		x
11	GULA	GIUSEPPE ETTORE	x	
12	FISICARO	SALVATORE		x
13	FAVARA	MASSIMILIANO	x	
14	AMENTA	GIOVANNI		x
15	FAGONE LA ZITA	PAOLO	x	
16	FOTI	SALVATORE	x	
17	ALIANO	ANGELO	x	
18	DI SALVO	DIEGO		x
19	DANNA	ALFIO		x
20	VENTURA	SEBASTIANO		x

Assume la Presidenza il **Signor GENOVESE SALVATORE** nella qualità di Presidente

Partecipa il Segretario Generale **Dott. FEDERICO CESARIO**

Il Presidente passa a trattare l'argomento iscritto al punto n. 3 dell'ordine del giorno avente ad oggetto: "Approvazione proposta di modifica della Convenzione per la gestione dell'impianto di depurazione delle acque reflue a servizio dei Comuni di Lentini e Carlentini".

Relaziona sull'argomento il Presidente del Consiglio Comunale.

Esce dall'aula il Consigliere Foti (presenti 12).

Entra in aula il Consigliere Danna (presenti 13)

Non essendoci interventi , il Presidente pone ai voti la proposta.

Approvato all'unanimità.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta depositata agli atti;

VISTO l'esito favorevole della votazione;

DELIBERA

- Di approvare la proposta nel testo allegato avente ad oggetto: " Approvazione proposta di modifica della Convenzione per la gestione dell'impianto di depurazione delle acque reflue a servizio dei Comuni di Lentini e Carlentini".

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

IL CONSIGLIERE ANZIANO

F.to Sig. ra REGOLO NUNZIATINA

IL PRESIDENTE

F.to Sig. SALVATORE GENOVESE

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to DOTT. FEDERICO CESARIO

Publicata all'Albo Pretorio on-line

Dal _____

Al _____

IL MESSO COMUNALE

F.to _____

Il Segretario del Comune

CERTIFICA

su conforme relazione del Messo Comunale incaricato per la pubblicazione degli atti che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per QUINDICI giorni consecutivi a decorrere dal giorno _____ senza opposizioni o reclami.

Li, _____

Il Segretario Generale

F.to Dott. FEDERICO CESARIO

E' COPIA CONFORME PER USO AMMINISTRATIVO

Li, 13 AGO. 2015

Il Segretario Generale
Dott. FEDERICO CESARIO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente delibera è divenuta esecutiva in data _____

Li, _____

Il Segretario Generale
F.to Dott. FEDERICO CESARIO

La presente delibera è stata trasmessa per l'esecuzione all'Ufficio _____ in data _____

Il sottoscritto geom. Santi Di Stefano, nella sua qualità di Responsabile del Procedimento, sottopone alle valutazioni del Consiglio Comunale la seguente proposta di deliberazione: "Approvazione proposta di modifica della Convenzione per la gestione dell'impianto di depurazione delle acque nere a servizio dei Comuni di Lentini e Carlentini".

Vista la convenzione approvata dal Comune di Carlentini con Delibera C.C. n. 42 del 28/04/1993 e stipulata tra i Comuni di Lentini e Carlentini in data 05/08/1993 allo scopo di regolamentare i rapporti e le relative competenze tra i due Comuni nella gestione del Depuratore Consortile delle acque reflue di c.da Riceputo;

Premesso

- che il Piano regionale di risanamento delle acque redatto dalla Regione Siciliana ed approvato con D.P.R. n. 93 del 02/07/1986 prevedeva per l'impianto di depurazione delle acque di scarico dei Comuni di Carlentini e di Lentini una soluzione associata;
- che fino al settembre 2012 il Comune di Lentini ha provveduto alla gestione del depuratore consortile affidando la stessa ad una impresa specializzata e provvedendo in proprio anche al pagamento dell'energia elettrica occorrente;
- che annualmente, a consuntivo, le spese di gestione, compreso quelle per l'energia elettrica, sono state ripartite secondo quanto stabilito dalla suddetta convenzione, tra i due comuni;
- che il Comune di Lentini aderendo al consorzio ATO idrico di Siracusa, in data 03/10/2012, ha trasferito la gestione del servizio idrico integrato, comprendente anche il sopra citato impianto di depurazione consortile, al gestore unico rappresentato dalla società SAI 8 s.p.a.;
- che con sentenza del Tribunale Civile di Siracusa sezione Fallimentare n. 57/2013 del 26/11/2013 la SAI8 veniva dichiarata in stato di fallimento e veniva posta in amministrazione controllata;
- che, nel frattempo, la Regione Siciliana ha emanato la L.R. n. 12 del 20/05/2014 con la quale, nelle more dell'adozione del nuovo Piano d'ambito, tutti i Comuni della Provincia di Siracusa sono autorizzati a gestire direttamente, in forma singola o associata, il servizio idrico e quelli che avevano consegnato il servizio al gestore dichiarato fallito possono richiedere la restituzione degli impianti in affidamento;
- che, conseguentemente, l'impianto di depurazione consortile veniva riconsegnato al Comune di Lentini, il quale, non disponendo di personale idoneo, ha provveduto ad affidare a terzi la sua gestione con Ordinanza Sindacale n. 22/2014, prorogando successivamente l'affidamento con O. S. n. 1/2015

Considerato:

- che il Comune di Lentini già dal 2008 sconta una tariffa per l'energia elettrica maggiorata in quanto per morosità è entrato nel Regime tariffario di Salvaguardia, e pertanto i costi dell'energia consumata per il depuratore consortile dal 2008 sono lievitati considerevolmente;
- che il Comune di Carlentini, con numerose note e attraverso riunioni tenutesi tra i rappresentanti dei due Enti, nell'ottica dell'ottenimento di una economia nei costi di gestione, ha ripetutamente manifestato la volontà di rivedere la convenzione stipulata nel 1993, modificando almeno due punti della stessa convenzione e precisamente:
 - Porre le spese di Energia Elettrica a carico del Comune di Carlentini che sconta una tariffa più vantaggiosa rispetto al Comune di Lentini, in modo inoltre da suddividere in maniera più o meno equa, le spese di gestione affrontate durante l'anno, in funzione di un conguaglio delle stesse a consuntivo finale;

- Stabilire che le somme forfettarie a carico del Comune di Carlentini quale contributo per spese di gestione amministrativa, previste dall'art. 13 della vecchia convenzione in misura pari al 20% dell'intera quota scaturente a consuntivo a carico dello stesso Comune di Carlentini, vengano fissate in una quota forfettaria pari ad €. 12.000,00 (dodicimila annue);

VISTA la Delibera di G.M. n. 111 del 13/08/2014 con la quale la Giunta Comunale, al fine di operare con urgenza le volture delle utenze elettriche relative al Depuratore, a favore del Comune di Carlentini, ha preso atto delle modifiche alla convenzione concordate con il Comune di Lentini;

VISTA la proposta di modifica della superiore convenzione, predisposta dal Comune di Lentini in data 10/11/2014, che riporta tutte le modifiche concordate tra i due Comuni come meglio sopra specificate rimanendo invariati gli altri termini;


VISTA la Delibera di C.C. del Comune di Lentini n.27 del 09/04/2015, trasmessa a mezzo PEC in data 06/05/2015, con la quale lo stesso Ente approva lo schema della modifica della convenzione sopra richiamata;

Ritenuto opportuno di approvare la modifica alla convenzione stipulata tra i due comuni ;

PROPONE

Per i motivi espressa in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati:

- 1) **DI APPROVARE** la proposta di modifica della convenzione per la gestione del Depuratore Consortile delle acque reflue, predisposta allo scopo di regolamentare i rapporti e le relative competenze tra i Comuni di Lentini e Carlentini, allegata alla presente quale parte integrante;
- 2) **DARE ATTO** che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa



Il Responsabile del Procedimento

Geom. Santi Di Stefano



CITTÀ DI CARLENTINI

Provincia di Siracusa

Allegato alla Delibera C.C.

N° 20 del 05 AGO. 2015

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE da sottoporre all'esame del CONSIGLIO COMUNALE

Proponente: GEOM. SANUTI DI STEFANO

Servizio interessato: AREA III - U.P.P. - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Oggetto: PROPOSTA MODIFICA CONVENZIONE DEL 05/08/1993 PER
LA GESTIONE IMPIANTO DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE
A SERVIZIO DEI COMUNI DI LENTINI E CARLENTINI

Data 13/05/2015

PARERI

Ai sensi del comma 1 dell'articolo 53 della Legge 8 Agosto 1990 n. 142 come recepita dalla Legge Regionale 11 Dicembre 1991, n.48, nel testo sostituito dall'art.12 della Legge Regionale 23 Dicembre 2000, n. 30, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alle sola regolarità tecnica della proposta.

Li, 13/05/2015



Il Responsabile del Servizio

Ai sensi del comma 1 dell'articolo 53 della Legge 8 Agosto 1990 n. 142 come recepita dalla Legge Regionale 11 Dicembre 1991, n.48, nel testo sostituito dall'art.12 della Legge Regionale 23 Dicembre 2000, n. 30, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alle sola regolarità contabile della proposta.

Li, 13/05/2015

Il Responsabile del Servizio Finanziario



CITTA' DI CARLENTINI

Provincia di Siracusa


IMPIANTO DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE A SERVIZI DEI COMUNI DI LENTINI E CARLENTINI

PROPOSTA DI MODIFICA CONVENZIONE DEL 05/08/1993

Carlentini li 13/05/2015

Il Responsabile del Procedimento

geom. Santi Di Stefano



IL RESPONS. P.O. AREA III - LL.PP.

Geom. Francesco Ingalisi



Rep. _____

li _____

CONVENZIONE

Per regolare i rapporti di associazione fra i Comuni di Lentini e Carlentini per la gestione e la manutenzione dell'impianto di depurazione delle acque reflue a servizio dei due Comuni.

PREMESSO

- a) che il Piano Regionale di risanamento delle acque redatto dalla Regione Siciliana in attuazione dell'art. 4, 1° comma, lett. a) della legge 10/05/1976 n. 319 con i criteri stabiliti dagli artt. 8 e 14, 2° comma della stessa legge così come modificati ed integrati rispettivamente dagli artt. 11 e 17, 1° comma della legge 24 dicembre 1979 n. 650, venne approvato con il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 93 del 02 Luglio 1986;
- b) che il Piano anzidetto nel Capo I punto 5.2 prevedette per l'impianto di depurazione delle acque di scarico dei Comuni di Lentini e Carlentini una soluzione associata;
- c) che alla progettazione ed alla realizzazione dell'impianto di cui sopra l'Assessorato Regionale del Territorio e dell'ambiente designò il Comune di Lentini;

TUTTO CIO' PREMESSO

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____ nella sede comunale di Lentini si sono riuniti i signori _____ per il Comune di Lentini e _____ per il Comune di Carlentini, onde procedere alla stipula della convenzione il cui schema è stato approvato dai rispettivi Consigli Comunali con le delibere di C.C. n. _____ del _____ (Lentini) e n. _____ del _____ (Carlentini).

ART. 1 -

Il Comune di Lentini si impegna ad adempiere a tutto quanto occorre per la gestione e la manutenzione ordinaria dell'impianto di depurazione realizzato in c/da Riceputo su due presidi posti rispettivamente in adiacenza all'incrocio fra la S.S. n. 194, CT-RG e la SP 67 e a tergo della sponda destra del fiume San Leonardo.


ART. 2 -

Il Comune di Lentini si impegna ad adempiere a tutto quanto occorra per la progettazione ed esecuzione delle manutenzioni straordinarie e per la progettazione di eventuali opere di potenziamento, ammodernamento e/o ampliamento dell'impianto esistente. L'impegno riguarderà anche tutte le procedure per l'approvazione dei progetti (conferenze dei servizi, ecc.) e per il finanziamento degli stessi presso gli enti ed istituzioni preposti.

ART. 3 -

Nel dettaglio, il Comune di Lentini dovrà provvedere alle seguenti operazioni:

- a) a mantenere i rapporti di ogni genere con le ditte che dovranno eseguire sia il servizio di gestione e manutenzione ordinaria che di quello di manutenzione straordinaria



- dell'impianto;
- b) A tutti i controlli di ogni genere sui servizi anzidetti, al fine di accertarne la regolare esecuzione e la corrispondenza con le clausole contenute nei contratti, nei capitoli speciali e negli altri eventuali documenti;
 - c) Ai provvedimenti necessari per ottenere una valida custodia ed un accurata sorveglianza dell'impianto;
 - d) A tutto quant'altro possa occorrere per garantire in qualunque momento la funzionalità dell'impianto;
 - e) A tutti i pagamenti da effettuare in relazione a quanto sopra con esclusione di quello previsto al successivo articolo 7 che competerà al Comune di Carlentini.
 - f) Alla presentazione all'assessorato regionale competente, di tutta la documentazione prevista dalla normativa vigente per il rinnovo quadriennale dell'autorizzazione allo scarico dell'impianto;
 - g) A tutti i rapporti con l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA);
 - h) Alla predisposizione dei progetti relativi alle attività indicate all'art. 2 della presente convenzione e alle procedure relative alla loro approvazione e al loro finanziamento.

ART. 4 -

Tutte le spese, relative alla custodia, alla sorveglianza, alla gestione ed alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto ed a tutto quant'altro possa occorrere, andranno ripartite fra i due Comuni in parti proporzionali alla entità della popolazione residente, in ciascuno di essi, al 31 dicembre dell'anno precedente a quello delle spese di riferimento, escludendo dal computo della popolazione gli abitanti della frazione di Pedagaggi la cui fognatura non affluisce all'impianto in trattazione.

ART. 5 -

Al fine di poter ottemperare ai compiti assegnati in forza della presente convenzione, entro il mese di febbraio di ogni anno il Comune di Lentini sottoporrà a quello di Carlentini un piano economico preventivo per l'anno in corso, nel quale saranno esposte e documentate le previsioni di spesa.

I due Comuni, con la firma della presente convenzione si impegnano ad iscrivere tempestivamente nel competente capitolo di bilancio la quota parte della spesa preventivata, che resterà a carico di ciascuno di essi.


Eventuali osservazioni al Piano economico anzidetto, dovranno essere formulate dal Comune di Carlentini a quello di Lentini, entro trenta giorni dalla presentazione del piano stesso e risolte in via consensuale.

In mancanza di osservazioni, il Piano economico si intenderà tacitamente accettato dal Comune di Carlentini.

ART. 6 -

A titolo di rimborso spese relative a tutte le incombenze che con la presente convenzione vengono assegnate al Comune di Lentini, il Comune di Carlentini verserà a quello di Lentini, una somma forfettaria pari ad € 12.000,00 (dodicimila) annue.

ART. 7 -



Le utenze elettriche a servizio della struttura di depurazione, saranno intestate a nome del Comune di Carlentini, il quale Ente si impegnerà a pagare le fatturazioni che saranno emesse dal gestore dell'energia elettrica.

Sarà obbligo del Comune di Lentini, pagare le fatturazioni emesse dalla ditta che avrà in appalto la gestione dell'impianto.

Non appena risulteranno disponibili tutte le fatture di spesa relative all'anno appena decorso, il Comune di Lentini, acquisite le fatture ENEL pagate dal Comune di Carlentini, provvederà ad effettuare il conguaglio delle spese e a determinare il credito vantato dall'uno o dall'altro Comune.

ART. 8 -

Nel caso venga accertato dalle autorità preposte (ARPA) o anche dalla ditta che ha in gestione l'impianto, che dalla tubazione fognaria di uno dei due Comuni affluiscano al depuratore reflui con caratteristiche incompatibili con la natura dell'impianto, competerà al Comune titolare di quel collettore fognario di effettuare le ricerche sul territorio di competenza per accertare gli immobili di provenienza e i responsabili degli scarichi irregolari.

PER IL COMUNE DI LENTINI

PER IL COMUNE DI CARLENTINI



Verbale n° 13

Il giorno 20 luglio dell'anno 2015 (duemilquinquanta) come da autoconvocazione, si è riunita alle ore 11:00, presso i local-council, la II^a Commissione Consiliare, per discutere il seguente o.d.g.:

- 1) Adozione Schema Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2015-2017. Elenco annuale dei lavori anno 2015.
- 2) Approvazione delle modifiche della Convenzione per la gestione del depuratore autoritale delle acque reflue con il Comune di Lechi.
Sono presenti i Componenti: Nestrò, D. Salvo, Finicco, Amente e Degli. Assente le presidente il Presidente della Commissione Nestrò.
Assente le funzioni di Segretario Verbalizzante le Sg.re Cinzia Luere.
Si pone e discute il primo punto dell'o.d.g. In base alle relazioni espositive fatte dal Capo Area geom. Tugola, e i Componenti della Commissione, Nestrò, D. Salvo, Degli e Finicco esprimono parere favorevole all'adozione Schema Programma Triennale delle OO.PP. 2015-2017, e su proposta del Presidente Nestrò, propongono l'inserimento delle seguenti opere:

- 1) Strutture Tennis/tennis per attività sportive, nel periodo invernale nella frazione di Pedagoggi;
- 2) Parea urbana frazione di Pedagoggi su area già acquistata dal Comune;
- 3) Altri lavori e edicole previste Pedagoggi.

Il Consigliere Amente dichiara di aver preso atto della relazione fatta dal Capo Area geom. Tugola, esprimere il parere in merito all'atto in oggetto in seno al Consiglio Comunale.

In merito al 2° punto dell'o.d.g. i Componenti, Nestrò, D. Salvo, Degli e Finicco, dopo le ampie deliberazioni del Pres. e del Pres. geom. Sant. D. Stefano, esprimono parere favorevole. Il Cons. Amente dichiara di aver preso atto della relazione del geom. D. Stefano, esprimere il parere in merito all'atto in oggetto in seno al Consiglio Comunale. La seduta viene chiusa

da ora 12.30.

Letto conferenziato e sottoscritto

2. I Conferenziati:

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

da leggere verb.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Il Presidente della Commissione

[Handwritten signature]



COMUNE DI CARLENTINI

PROVINCIA DI SIRACUSA

Allegato alla Delibera C. C. N° 20 del 05 AGO. 2015

Copia di Deliberazione del Consiglio Comunale N. 42

Sessione ordinaria

Seduta 7^{ma} straordinaria

OGGETTO: Approvazione convenzione con il Comune di Lattini per la gestione dell'impianto di depurazione acque reflue.

L'anno millenovecento ventisei il giorno ventotto del mese di aprile nel Centro Polivalente e nella consueta sala delle adunanze, a seguito di deliberazione del Consiglio Comunale del 16/4/99 N. 20 si è riunito il Consiglio Comunale, con avviso notificato ai sensi dell'art. 48 del D.P.R. 29-10-1955, n. 6 sull'Ordinamento Enti Locali, ad ogni Consigliere giusta relata del Messo Comunale ed a seguito di appello sono intervenuti per quest'atto:

CONSIGLIERI

PRESENTI

ASSENTI

- 1) MARCELLO MARINO
- 2) ANTONIO GIOVANNI
- 3) GIUSEPPE SEBASTIANO
- 4) ANTONELLA GALEA
- 5) ANTONIO FUCILE
- 6) ANTONIO ANTONIO
- 7) ALFONSO FRANCESCHI
- 8) ANTONIO ANTONIO
- 9) ANTONIO ANTONIO
- 10) ANTONIO ANTONIO
- 11) ANTONIO ANTONIO
- 12) ANTONIO ANTONIO
- 13) ANTONIO ANTONIO
- 14) ANTONIO ANTONIO
- 15) ANTONIO ANTONIO
- 16) ANTONIO ANTONIO
- 17) ANTONIO ANTONIO
- 18) ANTONIO ANTONIO
- 19) ANTONIO ANTONIO
- 20) ANTONIO ANTONIO

- 1) ANTONIO ANTONIO
- 2) ANTONIO ANTONIO
- 3) ANTONIO ANTONIO
- 4) ANTONIO ANTONIO
- 5) ANTONIO ANTONIO
- 6) ANTONIO ANTONIO
- 7) ANTONIO ANTONIO
- 8) ANTONIO ANTONIO
- 9) ANTONIO ANTONIO
- 10) ANTONIO ANTONIO
- 11) ANTONIO ANTONIO

Avviso in funzione di Presidente Sig. Dr. Costantino FALLA - Sindaco

Assiste il Segretario Generale del Comune Sig. Dr. Alfredo CANTARONE

Il 20° atto che si allontana il Com. INTERNAZIONALE e di parte
di 10 e 10;

IL DIRITTO - INTERNAZIONALE

Il 20° atto che dall'argomento in oggetto sono stati acquisiti i pareri
forniti ai cui all'art. 10 della legge 2/3/70, recepiti con L. n. 40
dell'11/12/71 con la denominazione in atti;

Il riferimento all'argomento fatto in discussione fu presentato dal
Com. di lavoro di lavoro che quello di lavoro deve prendere alla
pari dell'argomento di separazione delle acque reflue in conformità
al piano regolatore redatto dalla Regione Siciliana in attuazione dell'art. 4
della legge n. 10/3/1970 n. 40;

A tale scopo a cura del Com. è stato redatto la relazione concernente
gli argomenti e rapporti tra i due Com. di lavoro che sono
che l'art. 4 della legge n. 10/3/1970 n. 40, che sono approvati ed emanati
al fine della relativa legge;

Il riferimento in relazione per altro è stato l'argomento fatto in
discussione che riguarda del n. 10 dell'11/12/71 n. 40;

Il riferimento è quanto sopra;

IL DIRITTO INTERNAZIONALE

Il riferimento è quanto sopra;

Il riferimento che riguarda i rapporti di collaborazione tra il
Com. di lavoro e quello di lavoro per la gestione dell'argomento
di separazione delle acque reflue presentati dal Com. di lavoro;

Il riferimento è la legge 10/3/1970 n. 40;

Il riferimento è l'art. 4 della legge n. 10/3/1970 n. 40;

Il riferimento è l'art. 4 della legge n. 10/3/1970 n. 40;

IL DIRITTO INTERNAZIONALE

Il riferimento che riguarda la gestione e che gli si attende la legge
che riguarda appunto l'art. 4 della legge n. 10/3/1970 n. 40
il Com. di lavoro e quello di lavoro per la gestione dell'argomento
di separazione delle acque reflue presentati dal Com. di lavoro
della presente relazione che il riferimento fatto del presente atto
di parte del Com. di lavoro;



COMUNE DI CARLENTINI

PROVINCIA DI SIRACUSA

Allegato alla Delib. C. C.

N° 42 del 28 di 1993

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: Ampliamento concorsuale con il Comune di Lentini
per la porzione dell'ufficio di dipartimenti acque
reflus

Si invia la proposta in oggetto ai Capi Ripartizione competenti per esprimere i pareri di cui all'art.53 della L.R. 8.6.1990, n.152 recepita con L.R. n. 48 dell'11.12.1991.

UFFICIO Tecnico

IL PROPONENTE

li. 9/4/1993

Si esprime parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica.

li. 9/4/1993

IL CAPO RIPARTIZIONE RESPONSABILE

Si esprime parere _____ in ordine alla sola regolarità contabile.

Si attesta la copertura finanziaria della spesa di f. _____

con imputazione al Cap. _____ del Bil.199 _____ denominato" _____

li. _____

IL CAPO RIPARTIZIONE RESPONSABILE UFF. RAGIONER

Si esprime parere favorevole in ordine alla legittimità.

li. 9/4/1993

IL SEGRETARIO GENERALE

Abdulelwaheb

SCHEMA DI CONVENZIONE
PER REGOLARE I RAPPORTI DI ASSOCIAZIONE
FRA I COMUNI DI CARLENTINI E DI LENTINI DELLA PROVINCIA DI SIRACUSA
PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE
CHE DOVRA' TRATTARE CONGIUNTAMENTE LE ACQUE DI SCARICO DEI DUE COMUNI

-:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--

P r e m e s s o :

- a) che il Piano regionale di risanamento delle acque, redatto dalla Regione siciliana in attuazione dell'art. 4, 1° comma, lett. a) della legge 10 maggio 1976 n. 319 con i criteri stabiliti dagli artt. 8 e 14, 2° comma della stessa legge così come modificati ed integrati rispettivamente dagli artt. 11 e 17, 1° comma della legge 24 dicembre 1979 n. 650, è stato approvato con il decreto del Presidente della Regione siciliana n. 93 del 2 luglio 1986;
- b) che il Piano anzidetto nel Capo I punto 5.2. prevede per l'impianto di depurazione delle acque di scarico dei Comuni di Carlentini e di Lentini della provincia di Siracusa una soluzione associata;
- c) che alla progettazione ed alla realizzazione dell'impianto di cui sopra l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente ha designato il Comune di Lentini;
- d) che questo Comune disponeva già di un impianto di depurazione per il trattamento di una parte delle acque di scarico del proprio centro abitato (a servizio cioè di circa 10.000 + 12.000 abitanti) mai entrato in esercizio e che in seguito ai contributi per la realizzazione di opere fognarie e di depurazione concessi ai sensi dell'art. 10 della L. R. n. 39/77 così come modificato dall'art. 13 della L. R. n. 78/80 nonché a quelli concessi ai sensi dell'art. 58 della L. R. n. 27/86 per complessive f. 9.500.000.000 ha fatto rielaborare un progetto esecutivo per il potenziamento dell'esistente impianto di depurazione delle acque nere, che era stato redatto sotto la data del 31 luglio 1982, per adeguarlo in modo da servire per il trattamento delle acque nere congiunte dei Comuni di Carlentini e di Lentini;
- e) che questo progetto come sopra rielaborato:
 - portava la data del 15 gennaio 1991;
 - risultava conforme alle previsioni del programma di attuazione della rete fognaria per il Comune di Lentini, a sua volta redatto sotto la data del 30 gennaio 1988 ai sensi dell'art. 16 della L. R. 29 a

prile 1985 n. 21 e dell'art. 3 della L. R. 15 maggio 1986 n. 27 ed approvato con il decreto in data 24 dicembre 1988 n. 1674 dell'Assessore regionale del territorio e dell'ambiente, programma che, per quanto attiene all'impianto di depurazione, prevede appunto il servizio congiunto per i due Comuni in argomento;

- risultava dell'importo complessivo di £. 11.000.000.000 ivi compresa la somma di £. 2.100.000.000 destinata, così come previsto dall'art. 53 della già citata L. R. 15 maggio 1986 n. 27, alla gestione ed alla manutenzione ordinaria dell'impianto per il primo triennio successivo all'entrata in funzione dell'impianto stesso;
- era stato già esaminato dal Comitato tecnico amministrativo dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici, il quale (Comitato) con il voto n. 18983 del 18 giugno 1991 lo aveva ritenuto meritevole di approvazione;

f) che nelle more in cui il Comune di Lentini stava provvedendo a predisporre tutti gli atti necessari per l'approvazione del progetto e per indire la gara d'appalto è entrata in vigore la nuova L. R. 12 gennaio 1993 n. 10, per cui in base alle disposizioni contenute nel comma 6 dell'art. 77 di questa legge il progetto dovrà essere sottoposto nuovamente all'esame del C. T. A. R. ai soli fini dell'accertamento e della attestazione del livello di progettazione alla stregua delle previsioni dell'art. 20 della stessa legge;

g) che, d'altra parte, poichè:

- l'appalto dei lavori di che trattasi sarà regolato dalla normativa dettata dalla nuova L. R. n. 10/93;
- il progetto di cui al precedente comma e) era stato elaborato in base al prezzario regionale del 1989, per cui prima dell'appalto i prezzi unitari dell'elenco, in base a quanto disposto dall'art. 33 della L. R. n. 21/85, avrebbero dovuto essere aggiornati;

il Comune di Lentini, prima di sottoporre il progetto al riesame di cui al comma precedente, ha chiesto allo stesso progettista l'adeguamento del progetto e le eventuali necessarie integrazioni in modo che esso sia rispondente in tutto alle disposizioni contenute nella L. R. n. 10/93 nonchè l'aggiornamento dei prezzi quanto meno sulla base del prezzario regionale del 1991;

h) che il progettista ha già provveduto sotto la data del 10 marzo 1993 al soddisfacimento della richiesta di cui al comma precedente e che il costo complessivo dell'opera, dopo l'aggiornamento dei prezzi, è risultato di £. _____ di cui £. _____ si attengono alla gestione ed alla manutenzione ordinaria dell'impianto per il 1° triennio successivo all'entrata in funzione dell'impianto stesso;

i) che nelle more degli ulteriori provvedimenti da adottare e delle procedure da seguire al fine di pervenire il più presto all'appalto dei lavori le Amministrazioni dei due Comuni sono venute nella determinazione di accogliere senz'altro indugio il perentorio invito a loro rivolto dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente con la nota del gruppo VIII in data 18 febbraio 1993 prot. n. 48198/92 e perciò di stipulare la presente convenzione, che si propone di regolare i rapporti di associazione tra i due Comuni per la gestione e la manutenzione del costruendo impianto di depurazione a servizio di entrambi i Comuni,

cosicchè l'anno millenovecentonovantatrè il giorno _____ del mese di _____ nella Sede municipale di Lentini si sono riuniti i sigg.:

1) _____ Sindaco del Comune di Carlentini, all'uopo delegato dal _____ con la deliberazione n. _____ in data _____ e vistata dalla C. P. C. di Siracusa il _____ prot. n. _____ ed assistito dal sig.

2) avv. Antonino VELLA, Commissario regionale straordinario del Comune di Lentini assistito dal sig.

onde procedere alla formulazione ed alla stipula della presente convenzione in diversi articoli formanti un unico contesto.

Art. 1

Il Comune di Lentini si impegna di adempiere a tutto quanto occorra per potere procedere nel più breve tempo possibile all'appalto dei lavori di che trattasi ed alla realizzazione dell'opera stessa, affidando all'Impresa assuntrice dei lavori stessi la gestione e la manutenzione dell'impianto per il primo triennio successivo all'entrata in funzione dell'impianto di che trattasi.

Art. 2

Le clausole contenute nella presente convenzione dovranno trovare la loro pratica applicazione dal momento che sarà ritenuto tempestivo perchè il servizio di gestione e manutenzione dell'impianto non subisca alcuna soluzione di continuità a partire dalla scadenza del primo triennio di cui all'articolo precedente.

Art. 3

Successivamente al primo triennio di cui al precedente art. 1 il servizio di gestione e manutenzione ordinaria dell'impianto dovrà essere affidato ad una Ditta specializzata seguendo scrupolosamente la normativa dettata dalle leggi e dalle circolari vigenti nel momento in cui sarà indetta la relativa gara.

Art. 4

La durata del servizio affidato dovrà essere fissata contrattualmente per un periodo di tre anni consecutivi.

Essa però potrà essere prorogata di anno in anno mediante atto aggiuntivo, qualora una delle due parti contraenti manifestasse all'altra tale intenzione almeno sei mesi prima della scadenza e la proroga fosse accettata dall'altra entro due mesi dalla proposta stessa.

Nel caso in cui non venisse proposta tempestivamente alcuna proroga al triennio contrattuale e la fine di quest'ultimo venisse a cadere in un giorno intermedio dell'anno, la scadenza contrattuale dovrà intendersi spostata al successivo 31 dicembre dello stesso anno. Questa clausola dovrà essere inserita nel contratto ed applicata anche nel caso in cui il servizio venisse prorogato come detto al secondo comma di questo stesso articolo.

Art. 5

Il servizio affidato dovrà essere disimpegnato nel pieno rispetto delle leggi, delle normative e delle circolari vigenti nel momento in cui esso verrà prestato nonché delle prescrizioni tutte contenute nel capitolato speciale, che all'uopo sarà predisposto e che formerà parte integrante del contratto.

Art. 6

Il compenso annuo, che, nella misura quale risulterà dall'ag giudicazione, rappresenta il corrispettivo per il servizio prestato, dovrà rimanere invariato per tutto il triennio contrattuale, qualunque sia la variazione positiva o negativa subita in quel periodo dal costo della vita. Esso sarà corrisposto alle condizioni nonché nei modi e nei tempi fissati dal contratto.

Nell'evenienza di cui al secondo comma del precedente art. 4 il compenso relativo ad ogni anno di proroga verrà determinato in base a quello corrisposto nell'anno precedente aumentato o diminuito della corrispondente variazione subita nello stesso anno dal costo della vita e determinata dall'ISTAT.

Nell'evenienza di cui al terzo comma del precedente art. 4 il compenso relativo al periodo di tempo dello spostamento sarà determinato moltiplicando il numero di giorni della durata dello spostamento per la quota gironaliera del compenso corrisposto nell'ultimo anno.

Art. 7

A tutto quanto previsto nei precedenti artt. 3, 4, 5 e 6 dovrà provvedere, anche in nome e per conto del Comune di Carlentini, quello di Lentini, il quale dovrà anche chiedere all'Assessorato del territorio e dell'ambiente i finanziamenti integrativi occorrenti per:

- a) consentire la gestione e la manutenzione dell'impianto per tutto il primo triennio successivo all'entrata in funzione dell'impianto stesso;
- b) completare l'impianto, in modo da rendere possibile il riutilizzo agricolo delle acque reflue.

Nel caso in cui l'Assessorato anzidetto non dovesse assentire il finanziamento integrativo necessario per quanto detto nel precedente comma a), il relativo onere economico sarà assunto a carico dei due Comuni secondo le modalità appresso specificate per la gestione e la manutenzione dell'impianto e relative al tempo successivo al primo triennio.

In caso di evenienza positiva relativa a quanto detto nel precedente comma b), il Comune di Lentini dovrà tempestivamente provvedere:

- 1) alla progettazione esecutiva delle relative opere, servendosi di liberi professionisti particolarmente esperti in materia;
- 2) alla realizzazione delle opere stesse.

Art. 8

Il Comune di Lentini dovrà anche provvedere alla manutenzione straordinaria dell'impianto stesso, al fine di mantenerlo sempre in perfetta efficienza con interventi tempestivi, cosicchè non ne risultino aggravate l'eventuale avaria e le conseguenze economiche.

Qualora la natura e l'entità dell'intervento manutentorio e soprattutto le disposizioni di legge, vigenti in quel momento, lo consentissero, il Comune di Lentini potrà avvalersi della stessa Ditta, che nello stesso tempo disimpegna il servizio di gestione e manutenzione ordinaria dell'impianto, semprechè ne ravvisi preliminarmente la capacità della Ditta stessa e la convenienza economica.

Ove venissero a mancare tutte o soltanto alcune delle circostanze anzidette, il Comune opererà, seguendo la normativa vigente, nel modo che crederà il migliore sia sotto l'aspetto tecnico che sotto quello economico.

Art. 9

Il Comune di Lentini dovrà inoltre provvedere:

- a) a mantenere i rapporti di ogni genere con le Ditte che dovranno eseguire sia il servizio di gestione e manutenzione ordinaria che di quello di manutenzione straordinaria dell'impianto;
- b) a tutti i controlli di ogni genere sui servizi anzidetti, al fine di accertarne la regolare esecuzione e la corrispondenza con le clausole contenute nei contratti, nei capitoli speciali e negli altri eventuali documenti;
- c) ai provvedimenti necessari per ottenere una valida custodia ed un'accurata sorveglianza dell'impianto;
- d) a tutto quant'altro possa occorrere per garantire in qualunque momento la funzionalità dell'impianto;
- e) a tutti i pagamenti da effettuare in relazione a quanto sopra.

Art. 10

Tutte le spese, relative alla custodia, alla sorveglianza, alla gestione ed alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto ed a tutto quant'altro possa occorrere, andranno ripartite fra i due Comuni in parti proporzionali alla entità della popolazione residente, in ciascuno di essi, al 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui le spese si riferiscono.

Art. 11

Al fine di potere ottemperare a quanto stabilito nell'articolo precedente il Comune di Lentini, entro il 31 luglio di ogni anno, predisporrà e sottoporrà a quello di Carlentini un Piano economico preventivo per l'anno successivo, nel quale saranno esposte e documentate le previsioni di spese e quelle di eventuali entrate, le quali, qualora si riuscisse ad ottenerne la necessaria autorizzazione, potrebbero derivare dalla vendita per uso agricolo dei fanghi essiccati.

I due Comuni con la firma della presente convenzione si impegnano di iscrivere tempestivamente nel competente capitolo di bilancio la quota parte della spesa preventivata, che resterà a carico di ciascuno di essi.

Eventuali osservazioni al Piano anzidetto dovranno essere formulate dal Comune di Carlentini a quello di Lentini entro sessanta giorni dalla presentazione del Piano stesso e risolte tempestivamente tra le due Amministrazioni. Nel caso in cui tale accordo non venisse raggiunto in tempo, l'obbligo della iscrizione in bilancio, anche se provvisoria, resta immutato e dovrà essere comunque fatta per l'importo corrispondente alla quota determinata sulla base del Piano economico presentato.

In mancanza di osservazioni tempestive il Piano economico si intenderà accettato dal Comune di Carlentini.

Art. 12

Il Comune di Carlentini si impegna a versare a quello di Lentini la quota a suo carico in due rate: la prima entro il 31 marzo e la seconda entro il 30 settembre di ogni anno.

Art. 13

A titolo di rimborso spese relative a tutte le incombenze poste a carico del Comune di Lentini, quello di Carlentini si impegna di versare a quello di Lentini una somma pari al 20 % (venti per cento) della quota di cui ai precedenti articoli 10 ed 11. Anche questa somma dovrà essere iscritta preventivamente in bilancio e versata al Comune di Lentini in due rate contemporanee a quelle di cui all'articolo precedente.

Art. 14

Eventuali problemi, che le due Amministrazioni non riuscissero a risolvere direttamente, saranno sottoposti per la loro risoluzione ai competenti Organi regionali.

Il presente verbale, previa lettura, si sottoscrive per conferma.

IL PRESIDENTE

f.to

Dr. ~~Costante~~ PATILLA

Il Consigliere Anziano

f.to LAPIOMELLO Rosario

Il Segretario Generale

f.to Dr. Alfredo CANTARONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Messo Comunale certifica che la presente deliberazione venne pubblicata all'Albo Pretorio il giorno ~~dal 2/5/63 al 22/5/63~~ per 15 gg. consecutivi

Carlentini,

Il Messo Comunale

f.to

MARCHESE

Il sottoscritto Segretario Generale certifica-su conforme certificazione del Messo comunale - che la presente deliberazione venne pubblicata all'Albo Pretorio il giorno ~~dal 2/5/63 al 22/5/63~~ a norma dell'art. 195 ~~del D.L. n. 24~~ della Regione Siciliana, ~~contro la stessa~~ furono presentati reclami.

In fede.

Dalla Residenza Municipale, li

Il Segretario Generale

f.to

Dr. Alfredo CANTARONE

Per copia conforme ad uso amministrativo.

Addi.....

Visto: IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

Dr. Alfredo CANTARONE

N. 16353

La Commissione Provinciale di Controllo nella seduta del 25-5-63
Letta ed esaminata la deliberazione in oggetto;
Visto l'art. 80 Ord. EE. LL. approvato con L. R. 15-3-1963, n. 16;

D I C H I A R A

di non avere riscontrato in essa vizi di legittimità

Siracusa, li 10-5-63

IL PRESIDENTE

f.to

[Signature]

p. c. c.

IL SEGRETARIO

[Signature]

per copia conforme

f.to

Carlentini, li 10-5-63

IL SEGRETARIO GENERALE

[Signature]